



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

SODALITAS SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Canu, con domicilio eletto presso l'avv. Silvana Seriola in Brescia, via Solferino 20/C;

contro

COMUNE DI TRESORE BALNEARIO, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

COOPERATIVA SOCIALE DOLCE, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Rossi e Umberto Zilioli, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Moretto 56;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 150 del 4 novembre 2010, con il quale sono stati approvati i verbali della gara per la gestione della RSA/CDI Papa Giovanni XXIII ed è stato

disposto l'affidamento del servizio fino al 31 dicembre 2016 alla controinteressata cooperativa sociale Dolce;

- dei tre verbali del 20-21 ottobre 2010 contenenti la descrizione delle valutazioni della commissione giudicatrice;

e per il conseguimento dell'aggiudicazione della gara, previa, se necessario, sospensione del contratto eventualmente stipulato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della cooperativa sociale Dolce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. L'impugnazione è diretta contro gli atti della gara relativa all'affidamento della gestione della RSA/CDI Papa Giovanni XXIII per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2016. Oltre ai verbali della gara è stata impugnata l'aggiudicazione alla controinteressata disposta con provvedimento dirigenziale del 4 novembre 2010. La ricorrente si è collocata al secondo posto con 84,60 punti (la controinteressata ha invece conseguito 85,40 punti).

2. Le censure si possono riassumere e ripartire in due categorie: (i) erronea attribuzione alla controinteressata del massimo punteggio (6 punti, contro i 3,6 della ricorrente) per il sub-elemento 1-b dell'offerta tecnica (formazione del personale); (ii) insostenibilità dell'offerta

economica della controinteressata con particolare riguardo agli oneri per il direttore e il coordinatore, al costo dei quattro impiegati amministrativi attualmente presenti, e alla stima del contributo regionale per l'accreditamento nei prossimi anni.

3. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 927 del 17 dicembre 2010 ha chiesto al Comune di effettuare la valutazione della scheda di scomposizione dell'offerta della controinteressata. Una relazione circa l'esito di tale adempimento è stata depositata il 14 gennaio 2011.

4. Per quanto riguarda la formazione del personale si osserva quanto segue:

(a) la proposta della controinteressata di riqualificare in OSS almeno il 50% del personale ASA non sembra il risultato di un fraintendimento delle regole di gara, in quanto tale impegno era espressamente subordinato alla piena conoscenza del numero e delle qualificazioni del personale attualmente in servizio che dovrebbe passare alle dipendenze del nuovo gestore;

(b) il personale che possiede la qualifica di OSS è già ora il 61% del totale, e dunque per questa parte l'offerta della controinteressata non può trovare attuazione. Rimane però valida come impegno a ricostituire un livello di OSS pari ad almeno il 50% del totale dei dipendenti ASA qualora nel corso della gestione le proporzioni tra i due gruppi cambiassero a favore del secondo;

(c) non sembra tuttavia questo l'elemento che ha assicurato alla controinteressata il massimo punteggio per la voce relativa alla formazione. In realtà il programma formativo è espresso in modo chiaro, con l'individuazione di percorsi di aggiornamento mirati e di precisi obiettivi di apprendimento. In questo modo il contenuto dell'obbligazione assunta è concretamente misurabile.

5. Per quanto riguarda la sostenibilità economica dell'offerta si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) il costo del direttore non deve essere calcolato unicamente prendendo come riferimento il contratto collettivo dei dipendenti in possesso della relativa qualifica, in quanto già attualmente le funzioni sono svolte sulla base di un rapporto libero-professionale svincolato dal trattamento del personale dipendente;

(b) nel corso della procedura di gara la controinteressata ha chiarito che i costi per direzione-coordinamento devono in realtà riferirsi al solo direttore, in quanto l'attività di coordinamento è distribuita tra più voci relative al personale. In altri termini, anziché nominare un coordinatore unico, la controinteressata ha proposto un modello organizzativo basato sul direttore come perno centrale e su una pluralità di figure di riferimento periferiche, una per ciascuna categoria di personale (medici, infermieri e assistenti, addetti alle pulizie e alla ristorazione, amministrativi). In relazione ai compiti del coordinatore previsti dall'art. 7 del contratto di servizio (coordinamento del lavoro, rapporti con gli ospiti e con i parenti, gestione dei reclami) questa soluzione non appare meno funzionale di quella basata sul coordinatore unico, e comunque rientra nella facoltà di articolazione dell'offerta che deve essere riconosciuta ai concorrenti;

(c) secondo la controinteressata i quattro impiegati amministrativi attualmente presenti svolgerebbero solo per una parte del loro tempo attività lavorativa presso la RSA/CDI, essendo per il resto incaricati di seguire strutture diverse. Poiché anche le altre offerte (v. relazione del 14 gennaio 2011) prevedono un numero di ore nel settore amministrativo inferiore a quello attuale, è verosimile che il riferimento a quattro impiegati amministrativi sia un dato sovrastimato. Dunque è parimenti verosimile che non tutti gli impiegati amministrativi transiteranno alle

dipendenze del nuovo gestore, e che nel caso di passaggio in blocco solo alcuni (o addirittura uno solo) verranno utilizzati in amministrazione, con la conseguente possibilità di imputarne il costo ai settori di effettiva destinazione;

(d) nella stima del contributo regionale appare corretto tenere conto sia dell'accorpamento in tre classi tariffarie delle precedenti otto classi SOSIA (v. DGR n. 9/937 del 1 dicembre 2010, anche se formalmente approvata successivamente alla conclusione della gara) sia delle classi tariffarie prevalenti tra gli ospiti;

(e) appare inoltre verosimile (v. relazione del 14 gennaio 2011) che la controinteressata abbia sottostimato le previsioni sulla domanda annua di servizi (considerando le lunghe liste di attesa) e al contrario abbia sovrastimato le previsioni di spesa per gli ospiti (se si utilizza come termine di confronto la spesa storica, che non figurava tra le informazioni di gara);

(f) i progetti riguardanti il ricovero di stati vegetativi permanenti e i ricoveri temporanei notturni di sollievo, ai quali si collegano ulteriori entrate stimabili in circa € 200.000 annui, possono comunque essere attivati in futuro dalla RSA/CDI anche se non previsti nell'offerta della controinteressata, e dunque potrebbe ragionevolmente intervenire un'ulteriore fonte di ricavi nel corso della gestione.

6. Non sussistono pertanto le condizioni per concedere una misura cautelare sospensiva degli atti di gara e dell'aggiudicazione.

P.Q.M.

(a) respinge la domanda cautelare;

(b) compensa le spese della fase cautelare;

(c) rinvia la fissazione del merito all'intervenuta formazione del giudicato cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore

Stefano Tenca, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)